

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA CON COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 118 comma 2 L.R. 1/2015

(CIL e CILA)

In ottemperanza dell'art. 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i, nonché dell'art. 118 del T.U. Regionale n.1/2015 e dell'accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni- Enti Locali del 18/12/2014, i seguenti interventi edilizi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e dello strumento urbanistico su tipologie e materiali utilizzabili, possono essere realizzati liberamente previa **comunicazione obbligatoria** al Comune. La comunicazione degli interventi deve essere accompagnata da specifica documentazione minima obbligatoria prescritta dalla disciplina regionale. La stessa si distingue tra **CIL (comunicazione inizio lavori)** e **CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)** accompagnata cioè dalla relazione asseverata da un tecnico abilitato ed elaborati progettuali. Secondo le disposizioni regionali alcuni degli interventi comunicabili con CIL e CILA devono contenere oltre ai dati identificativi dell'impresa anche il DURC della stessa, le preventive autorizzazioni di settore quando dovute. Sono esclusi da detta procedura gli interventi riguardanti edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra di cui alla DGR 420/07.

Categoria intervento (art. 118 comma 2)	Mod.	Dichiarazione Asseverata di conformità urbanistico edilizia, norme di sicurezza, igienico-sanitarie, dotazioni territoriali e funzionali minime, compatibilità art. 127 ELABORATO PROGETTUALE	DURC	Autorizzazioni previste dalle normative di settore, certificazioni ¹	Dati identificativi impresa e Direttore Lavori	Sanzione per mancata presentazione (art. 140 comma 12) ²
d) Interventi di cui all' articolo 155, comma 6 in materia di cambio d'uso di parti di edifici	CIL			X		€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)
f) realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce SUC, purché sull'intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati.	CIL		X	X	X	€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)
g) strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie	CIL			X		€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)
hbis) gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio di edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'art. 92 del R.R. 18/02/2015 n. 2;	CIL			X		€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)
a) Manutenzione straordinaria di cui ³ all'art. 7 comma 1 lett. b), purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio e fermo restando quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1 lett. e)	CILA	X	X	X	X	€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)

¹ Alla Cil e alla Cila sono allegati ai sensi art. 118 comma 3 lett. a) e b) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore fatti i salvi i casi in cui queste possono essere sostituite da autocertificazione, necessarie certificazioni o asseverazioni comunque denominate rese da tecnici abilitati per legge

² Nel caso di interventi oggetto di CILA (asseverazione alla conformità urbanistico-edilizia) ma difformi alla strumentazione urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni di cui all'art. 146 della L.R. 1/2015. Ai sensi dell'art. 140 comma 12, la mancata comunicazione dell'inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della dichiarazione di asseverazione, di cui all'art. 118 comma 3 lett. d) , comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro mille. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso d'esecuzione.

³ La definizione di manutenzione straordinaria di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) della L.R. 1/2015 e s.m.i è la seguente: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e la superficie utile coperta complessiva degli edifici e non comportino modifica della destinazione d'uso. Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della volumetria complessiva degli edifici

<p>b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;</p>	<p>CILA</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)</p>
<p>c) realizzazione di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili dall'esterno, raggiungibili dall'interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l'esclusione degli insediamenti di cui all' articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I e del sottosuolo pubblico</p>	<p>CILA</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)</p>
<p>e) modifiche interne di carattere edilizio, sempre che non riguardino le parti strutturali, dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale</p>	<p>CILA</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>		<p>€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)</p>
<p>h) mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie, di cui all'articolo 155, comma 3</p>	<p>CILA</p>	<p>X</p>		<p>X</p>		<p>€ 1000 o Riduzione a 2/3 (€ 333, 34)</p>